

Savigliano, 28/04/2025

Prot. n. 12/2025

LE FERIE: UN DIRITTO IRRINUNCIABILE

L'art. 36 della nostra Costituzione prevede che al lavoratore dipendente sia concesso un periodo di ferie annuali retribuite, **al quale non può rinunciare.**

L'art. 10 del D.Lgs 66/2003 specifica, inoltre, che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annue, che può essere aumentato dalla contrattazione collettiva, che deve essere goduto dal lavoratore entro le seguenti scadenze:

- almeno due settimane entro l'anno di maturazione
- le restanti due (o più) settimane entro i diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.

Pertanto, per quanto riguarda le **ferie maturate nell'anno 2023** dovranno essere usufruite:

- due settimane entro il 31/12/2023;
- due settimane entro il 30/06/2025.

Non è mai possibile sostituire le ferie con il pagamento della relativa indennità, ad eccezione del caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Qualora, allo scadere del diciottesimo mese successivo all'anno di maturazione, il lavoratore non abbia ancora usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie, **il datore di lavoro è tenuto al versamento all'INPS dei relativi contributi.**

Nel mese di luglio 2025, dovranno quindi essere versati i contributi INPS relativi alle ferie maturate nell'anno 2023 che non siano state godute entro il 30/06/2025.

In caso di violazione dell'obbligo di fruizione delle ferie, il datore di lavoro è passibile dell'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 18 bis comma 3 D.Lgs 66/2003, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta:

- ❖ da 100 a 600 euro;
- ❖ da 400 a 1.500 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni;
- ❖ da 800 a 4.500 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni.